



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 04 DEL 22 GENNAIO 2024

INDICE

ADEMPIMENTI	3
NEWS IN MATERIA DI LAVORO	5
<i>Imprese di carattere strategico: in arrivo nuovi ammortizzatori sociali</i>	<i>5</i>
<i>CIGS per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria.....</i>	<i>5</i>
<i>Contributi in Italia se lo smart working all'estero è inferiore al 50%.....</i>	<i>6</i>
<i>Approvato il modello di Certificazione Unica 2024.....</i>	<i>7</i>
APPROFONDIMENTI	8
<i>Esonero IVS: disponibili le istruzioni per il 2024.....</i>	<i>8</i>
<i>Semplificati gli adempimenti tributari</i>	<i>9</i>
NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA	12
<i>Attribuzione e revoca delle detrazioni per carichi familiari per i pensionati residenti all'estero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo.....</i>	<i>12</i>

ADEMPIMENTI

Calendario ISTAT 2024

COMUNICATO ISTAT	PERIODO DI RIFERIMENTO
Martedì 16 gennaio	Dicembre 2023
Giovedì 22 febbraio	Gennaio 2024
Venerdì 15 marzo	Febbraio 2024
Martedì 16 aprile	Marzo 2024
Giovedì 16 maggio	Aprile 2024
Lunedì 17 giugno	Maggio 2024
Martedì 16 luglio	Giugno 2024
Venerdì 9 agosto	Luglio 2024
Lunedì 16 settembre	Agosto 2024
Mercoledì 16 ottobre	Settembre 2024
Venerdì 15 novembre	Ottobre 2024
Lunedì 16 dicembre	Novembre 2024

La rivalutazione del TFR

MESE	INDICE	VAR. SU DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA 1,5	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Gen-23	118,3	0,084602	0,063452	0,125	0,188452	1,00188452
Feb-23	118,5	0,253807	0,190355	0,250	0,440355	1,00440355
Mar-23	118,0	0,00	0,00	0,375	0,375000	1,00375000

Apr-23	118,4	0,169205	0,126904	0,500	0,626904	1,00626904
Mag-23	118,6	0,338409	0,253807	0,625	0,878807	1,00878807
Giu-23	118,6	0,338409	0,253807	0,750	1,003807	1,01003807
Lug-23	118,7	0,423012	0,317259	0,875	1,192259	1,01192259
Ago-23	119,1	0,761421	0,571066	1,000	1,571066	1,01571066
Set -23	119,3	0,930626	0,697970	1,125	1,822970	1,01822970
Ott -23	119,2	0,846024	0,634518	1,250	1,884518	1,01884518
Nov-23	118,7	0,423012	0,317259	1,375	1,692259	1,01692259
Dic- 23	118,9	0,592217	0,444162	1,500	1,944162	1,01944162

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Imprese di carattere strategico: in arrivo nuovi ammortizzatori sociali

Il Consiglio dei ministri, con il comunicato stampa n. 65 del 16 gennaio 2024, ha reso noto di aver approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.

Il testo rafforza alcune misure già presenti nell'ordinamento, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi e prevede garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l'eventuale amministrazione straordinaria. Vengono esclusi dalla cassa integrazione i lavoratori impegnati nella sicurezza e nella manutenzione degli impianti, per consentire che restino operativi. Rimangono ferme le disposizioni, già inserite nell'ordinamento, a tutela delle piccole e medie imprese creditrici.

CIGS per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2024, il decreto-legge 4/2024 recante "disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico".

Per ciò che concerne, in particolare, strumenti di integrazione salariale, si prevede che, per le imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, per le quali sia disposta l'amministrazione straordinaria con conseguente prosecuzione aziendale, è disposta per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 175 e 176, della L. 213/2023, la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ove già autorizzato o incorso di autorizzazione, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. È fatta salva la facoltà per gli organi della procedura di amministrazione straordinaria di richiedere le tutele di cui all'art. 7, c. 10-ter, del D.L. 148/1993 (L. 236/1993).

In considerazione della complessità dei programmi di cui sopra, al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti ed alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza, possono essere interessati dai processi di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione,

soltanto qualora non direttamente impegnati in specifici programmi di manutenzione e sorveglianza delle medesime attività afferenti la sicurezza.

Contributi in Italia se lo smart working all'estero è inferiore al 50%

Contributi in Italia se lo smart working all'estero è inferiore al 50%

L'Anpal, con il comunicato del 12 gennaio 2024, ha reso noto che il 28 dicembre 2023 il Ministero del lavoro ha aderito all'accordo quadro sull'applicazione dell'art. 16, comma 1, del Regolamento (CE) n. 883/2004 in materia di legislazione applicabile in caso di telelavoro transfrontaliero nell'UE, nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera, entrato in vigore, per alcuni Stati, già dal 1° luglio u.s.

Nel dettaglio, l'accordo quadro, denominato Framework Agreement on the application of Article 16 of Regulation (EC) No. 883/2004 in cases of habitual cross-border telework, eleva dal 25% al 50% la percentuale di tempo di lavoro da remoto complessivo che deve essere svolto dal lavoratore nel paese di residenza al fine di continuare a versare i contributi previdenziali nel Paese in cui ha sede l'impresa, rendendo in questo modo meno frequente l'applicazione della legislazione di sicurezza sociale del Paese di residenza.

In sostanza, i dipendenti che svolgono lavoro da remoto transfrontaliero (es: in Francia) potranno richiedere il modello A1 ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (CE) n. 883/2004 al fine di mantenere l'applicazione della legislazione di sicurezza sociale del Paese in cui ha sede il datore di lavoro (es: in Italia) purché svolgano la propria attività da remoto nel Paese di residenza (es: Francia) per meno del 50% del proprio tempo di lavoro complessivo.

Entrando nel dettaglio, l'Accordo si applica ai dipendenti assunti da aziende aventi sede legale in uno Stato Membro (es: Italia) che tuttavia risiedono e lavorano da remoto (anche parzialmente) in uno Stato Membro diverso (es: Francia). Questi lavoratori potranno continuare a versare i contributi previdenziali nello Stato Membro in cui ha sede il datore di lavoro (es: Italia), sempreché non si trovino in una delle seguenti situazioni:

- esercitano abitualmente un'attività diversa dal telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza e/o
- esercitare abitualmente un'attività in uno Stato diverso da quelli indicati al comma 1 e/o sono lavoratori autonomi.

L'applicazione dell'esenzione avviene richiedendo il Modello A1 nello Stato di appartenenza che ha una validità massima di tre anni, con possibilità di proroga.

Al 16 gennaio 2024, hanno aderito all'accordo quadro i seguenti Paesi: Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lichtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Paesi Bassi, Slovenia, Slovacchia.

Approvato il modello di Certificazione Unica 2024

Con provvedimento Prot. n. 8253/2024, l'Agenzia delle Entrate ha approvato la Certificazione Unica "CU 2024", relativa al periodo d'imposta 2023, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché il frontespizio per la trasmissione telematica e il quadro CT con le relative istruzioni.

Sono inoltre approvate le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Il modello ordinario dovrà essere trasmesso all'Agenzia delle entrate entro il 18 marzo 2024 (il 16 cade di sabato). Entro la stessa data il modello sintetico dovrà essere consegnato al lavoratore.

Le novità del modello sono numerose e recepiscono le varie disposizioni normative che hanno avuto un impatto fiscale nel periodo d'imposta 2023. Si evidenziano, in particolare, le seguenti modifiche:

- Per le erogazioni in natura viene introdotto un nuovo campo che deve essere compilato per i genitori di figli a carico che hanno fruito del limite di esenzione elevato, per il 2023, fino a 3.000 euro.
- Sono introdotti nuovi campi per indicare l'importo delle mance detassate percepite dei lavoratori del settore ricettivo e della ristorazione.
- Viene modificato il prospetto dei familiari a carico.
- È previsto un campo per indicare il trattamento integrativo speciale riconosciuto, nei settori turistico ricettivo e termale, per le prestazioni di lavoro notturno e straordinario festivo.
- Sono previsti nuovi campi per i redditi di lavoro sportivo.
- Vengono previste le nuove sezioni Inps GESTIONE SEPARATA Parasubordinati Sportivi dilettantistici e figure assimilate (SEZIONE 3 bis) e GESTIONE SEPARATA Magistrati onorari confermati non esclusivisti (SEZIONE 3 ter).

APPROFONDIMENTI

Esonero IVS: disponibili le istruzioni per il 2024

L'INPS ha pubblicato la circolare n. 11 del 16 gennaio 2024, con cui ha fornito le istruzioni per l'applicazione dell'esonero IVS a favore dei lavoratori dipendenti disciplinato, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, dalla L. n. 213/2023 (legge di Bilancio 2024).

L'esonero è riconosciuto sui contributi IVS a carico dei lavoratori nelle seguenti misure: 6% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima; 7% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

L'istituto ricorda che la legge di Bilancio 2024 prevede espressamente che tale esonero non abbia effetti sulla tredicesima, sia che sia erogata mensilmente che in unica soluzione a dicembre. Pertanto, le soglie di retribuzione imponibile mensile predette devono essere considerate al netto del rateo di tredicesima.

L'esonero, ove siano rispettati i limiti di retribuzione imponibile, trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli di apprendistato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

Le soglie retributive (imponibile previdenziale) individuate dalla norma come massimali mensili rilevano non solo ai fini dell'applicabilità della riduzione contributiva, ma anche ai fini della determinazione della sua entità.

La verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga; pertanto, la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS dovuta dal lavoratore potrà assumere, in relazione ai differenti mesi, un'entità diversa, in ragione della retribuzione effettivamente percepita, o non applicarsi, in caso di superamento del massimale di 2.692 euro.

La circolare precisa inoltre che, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l'erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva o nei mesi di erogazione dei singoli ratei aggiuntivi, la riduzione contributiva trova applicazione solo

con riferimento alla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità, non considerando, pertanto, l'ammontare della stessa mensilità aggiuntiva o dei suoi ratei.

Ulteriori indicazioni riguardano la determinazione del massimale di retribuzione imponibile in presenza di più denunce mensili.

Per quanto riguarda il coordinamento con altri incentivi, viene confermato che l'esonero in esame è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro. L'esonero risulta alternativo con la decontribuzione per le lavoratrici con figli introdotta dalla medesima legge di Bilancio 2024.

Per l'esposizione dell'esonero nelle denunce Uniemens continuano ad essere utilizzati i codici L094 e L098. È stato istituito il nuovo elemento <BaseRif>, in cui deve essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima/quattordicesima e di eventuali mensilità aggiuntive. Ulteriori indicazioni riguardano la ListaPosPA.

Semplificati gli adempimenti tributari

Sulla G.U. n. 9 del 12 gennaio 2024, è stato pubblicato il D.lgs. n. 1/2024 recante disposizioni per la razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.

Si segnalano le seguenti disposizioni:

- Certificazione unica: i sostituti d'imposta sono esonerati dall'obbligo di rilascio della certificazione unica per contribuenti che applicano il regime forfettario ovvero il regime fiscale di vantaggio.
- Termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali: viene anticipato dal 30 novembre al 30 settembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP e dall'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, il termine per le dichiarazioni dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. La norma prevede, altresì, che dall'anno 2025 le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, di IRAP e di IRES possono essere presentate a partire dal 1° aprile.

- Visto di conformità: viene elevata, per i soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito IVA (da 50.000 a 70.000 euro annui) e quella per l'utilizzo in compensazione dei crediti ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP (da 20.000 a 50.000 annui).
- 770: si consente, in via sperimentale e facoltativa, di comunicare i dati delle ritenute e delle trattenute di lavoro dipendente e autonomo all'Agenzia delle entrate, utilizzando i servizi dell'Agenzia delle entrate per la predisposizione dei modelli di versamento F24 ed evitando di inserire i dati già comunicati nella dichiarazione modello 770. L'accesso a tale semplificazione è consentito ai sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque.

Le disposizioni si applicano a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025.

- Versamenti F24 e PagoPAer i versamenti di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dei versamenti unitari mediante F24 (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) il contribuente può utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma PagoPA.

Ulteriori disposizioni di interesse riguardano:

- la dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e i pensionati;
- l'estensione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA;
- la scadenza dei versamenti rateali delle imposte;
- l'ampliamento della soglia dei versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo;
- la sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti;
- l'esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d'imposta per i quali permane l'obbligo di indicazione in dichiarazione;
- la semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA;

- la dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche compresi i titolari di partita IVA;
- il Modello Unico di delega per l'accesso ai servizi dell'Agenzia.

NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA

Attribuzione e revoca delle detrazioni per carichi familiari per i pensionati residenti all'estero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo

Messaggio n. 245 del 18/01/2024

1. Premessa

I pensionati residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni, al fine di poter fruire delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), sono tenuti a presentare annualmente all'INPS, nella qualità di sostituto di imposta, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 24, comma 3-bis), del TUIR e dell'articolo 2 del decreto del 21 settembre 2015 del Ministro dell'Economia e delle finanze, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la sussistenza dei requisiti ivi indicati e, quindi, nello specifico:

- A) lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale;
- B) di aver prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente conseguito nel periodo di imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;
- C) di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano;
- D) i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione di cui all'articolo 12 del TUIR, con l'indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le già menzionate condizioni sono cessate;
- E) che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro. In caso di figli di età non superiore a 24 anni, per i quali

si chiede la detrazione, il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, a decorrere dal 1° gennaio 2019, è stato elevato a 4.000 euro. A tale riguardo si rammenta altresì che dal 1° marzo 2022, per effetto dell'istituzione dell'assegno unico e universale, le detrazioni per i figli a carico spettano solo se il figlio è di età pari o superiore a 21 anni (art. 12, comma 1, lett. c), del TUIR).

2. **Attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia per l'anno di imposta 2024**

In base alla richiamata normativa vigente, i pensionati interessati aventi i requisiti descritti in premessa, al fine di consentire all'INPS di applicare le detrazioni per carichi di famiglia per il periodo d'imposta 2024, devono inoltrare la suddetta dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ricorrendo alle modalità di seguito elencate:

direttamente, accedendo al servizio online dedicato con la propria identità digitale: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello; CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0; CNS (Carta Nazionale dei Servizi), eIDAS (sistema di accesso tramite l'identità digitale fornita da un altro paese europeo).

Il servizio è disponibile nel sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: "Pensione e Previdenza" > "Benefici previdenziali e detrazioni" > "Applicazione delle detrazioni fiscali per pensionati residenti all'estero" > "Utilizza il servizio"; avvalendosi dell'assistenza gratuita degli Istituti di Patronato, che hanno a disposizione il medesimo applicativo nell'apposita sezione loro dedicata, accedendo dal sito istituzionale www.inps.it, attraverso il seguente percorso: "Pensione e Previdenza" > "Benefici previdenziali e detrazioni" > "Applicazione delle detrazioni fiscali per pensionati residenti all'estero" > "Accesso ai servizi per patronati" > "Servizi ai Patronati".

Al fine di prevenire disguidi, si raccomanda di avvalersi del canale telematico, anche se eventuali dichiarazioni cartacee possono essere comunque trasmesse dagli interessati alle Strutture territoriali dell'INPS ai fini della relativa acquisizione, purché complete di attestazione dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

Si precisa che, per i pensionati interessati che hanno già fruito nel corso dell'anno fiscale 2023 delle detrazioni per carichi di famiglia, le stesse saranno mantenute senza soluzione di continuità per il periodo d'imposta 2024 solo se la presentazione della domanda di applicazione annuale sarà effettuata entro il termine del 12 febbraio 2024.

In un'ottica proattiva nei confronti dei suddetti pensionati, l'Istituto invierà apposite comunicazioni nella sezione "MyINPS" per ricordare l'obbligo di dichiarazione annuale entro i termini sopra indicati.

Qualora la presentazione della dichiarazione annuale sostitutiva di atto notorio ai fini dell'applicazione delle suddette detrazioni non dovesse avvenire entro il termine del 12 febbraio 2024, si procederà, con effetto dal rateo in pagamento nella mensilità di aprile 2024, per tutte le gestioni dell'INPS:

- alla revoca delle detrazioni di cui trattasi;
- all'adeguamento dell'imposizione fiscale sull'imponibile pensionistico;
- al recupero delle imposte dovute per effetto delle detrazioni provvisoriamente attribuite nelle mensilità antecedenti. In caso di incapienza della pensione a subire il prelievo delle imposte dovute per il relativo conguaglio, gli importi residuali saranno trattenuti sui ratei di pensione successivi al mese di aprile 2024 fino al completo recupero degli stessi.

Qualora, in seguito alla revoca operata nei termini precedentemente descritti, dovessero pervenire, con riferimento ai pensionati interessati, dichiarazioni sostitutive di atto notorio per l'applicazione delle detrazioni per carichi familiari, le stesse saranno attribuite nuovamente con il primo rateo utile di pensione, comprensive del conguaglio a credito, laddove spettante, in relazione alle mensilità pregresse.

3. Variazioni dei carichi familiari in corso di anno

Eventuali variazioni nei carichi familiari che dovessero avvenire nel corso dell'anno fiscale devono essere obbligatoriamente comunicate all'INPS con tempestività al verificarsi dell'evento che genera il riconoscimento o la perdita del beneficio fiscale.

Ciò è necessario anche al fine di evitare - o comunque ridurre - il prelievo da parte dell'Istituto, in qualità di sostituto di imposta, dei conguagli a debito e prevenire quindi disagi ai pensionati medesimi.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

